

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la seguente legislazione nazionale:
  - il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
  - la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e, in particolare, l'articolo 8 che, al comma 15, prevede che: *“Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisioterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite”*;
  - la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
  - la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e, in particolare, l'art. 1, comma 796, lettera p), che, tra l'altro, prevede che *“[...] Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è comunque dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati”*;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare, l'allegato 4 *“Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”*;
- visti i seguenti Accordi e Intese:
  - in data 11 aprile 1996, Atto di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante *“Approvazione delle linee-guida sul sistema di emergenza-urgenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992”*, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 1996;
  - in data 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 143/CSR), Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento *“Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero”* che prevede la suddivisione del triage in pronto soccorso in 5 codici di priorità e l'affiancamento di codici numerici ai codici colore (1-2-3-4-5/rosso-arancione-azzurro-verde-bianco);

- vista la seguente legislazione regionale:
  - la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76, recante norme per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva a favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale (SSR);
  - la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
  - la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013);
  - la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali);
  - la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 13 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2021/2023);
- viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 62, in data 23 gennaio 2015, e ss.mm.ii., recante "Aggiornamento, a decorrere dal 1° marzo 2015, del tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1452 del 19 maggio 2006 e successive modificazioni";
  - n. 1241, in data 13 settembre 2019, e ss.mm.ii., recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa" e, in particolare, l'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta";
  - n. 482, in data 12 giugno 2020, recante "Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 1/2020. Prenotazione di spesa";
  - n. 782, in data 14 agosto 2020, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 16, della l.r. 8/2020 e dell'articolo 1, comma 446, della l. 160/2019. Approvazione della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2193/2013 e n. 157/2015. Prenotazione di spesa";
  - n. 1014, in data 9 ottobre 2020, recante "Presenza d'atto della conformità e della congruità del Piano attuativo locale 2020 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, adottato con deliberazione del Commissario n. 253 in data 11 agosto 2020, ai sensi degli articoli 7 e 44 della l.r. 5/2000 e proroga al 2021 degli indirizzi e obiettivi di salute e di finanziamento dei servizi dell'Azienda USL approvati con DGR 482/2020";
- vista la nota prot. n. 3361, in data 23 febbraio 2021, acquisita al protocollo del Dipartimento sanità e salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali nella medesima data, con il

n. 1353, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione ha trasmesso la nota del Segretario Regionale SIM Carabinieri Regione Piemonte-Valle d'Aosta di richiesta di esenzione temporanea dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, per infortunio durante il servizio, in favore degli operatori delle Forze dell'Ordine;

- dato atto che i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza (di seguito Forze dell'Ordine) non rientrano tra i beneficiari delle prestazioni garantite dall'INAIL in caso di infortunio durante il servizio;
- dato atto che i referenti competenti dell'Azienda USL Valle d'Aosta e dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali hanno condiviso la proposta di istituzione dell'esenzione regionale temporanea L05 "Esenzione FF.OO." dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore delle Forze dell'Ordine che accedono in Pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio e sono dimessi con codice bianco, in analogia con quanto già adottato in altre Regioni, tra le quali la Lombardia, con decorrenza dal 1° luglio 2021;
- ritenuto necessario che l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le Forze dell'Ordine si applichi anche alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che si rendono necessarie nei 12 mesi successivi alla data dell'infortunio e che risultano ad esso correlate;
- precisato che l'esenzione L05 non si applica per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro;
- considerato che, stante i dati comunicati dall'Azienda USL Valle d'Aosta, il numero di operatori delle Forze dell'Ordine che accedono in Pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio è stimato annualmente in 150 e che di questi, 50 operatori, pari al 30% circa, sono dimessi con codice bianco;
- dato atto che il mancato introito per l'Azienda USL della Valle d'Aosta in caso di esenzione in favore dei 50 operatori delle Forze dell'Ordine dal pagamento del ticket di Pronto soccorso pari a euro 25,00 previsto in caso di dimissione con codice bianco, ammonta annualmente a euro 1.250,00;
- ritenuto necessario stimare la fruizione di almeno una visita successiva di controllo degli esiti dell'infortunio, con tariffa pari a euro 14,20, da erogare in esenzione con il codice L05, per ciascuno dei 150 operatori infortunati, la quale comporta un mancato introito per l'Azienda USL Valle d'Aosta pari a euro 2.130,00, i quali, sommati agli euro 1.250,00 sopra stimati, ammontano ad euro 3.380,00;
- dato, altresì, atto che l'esenzione L05 per le Forze dell'Ordine non rientra nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e che, pertanto, è necessario procedere con l'integrazione dell'esenzione medesima nei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali di cui alla DGR 1241/2019, come peraltro disposto nella Regione sopra citata;
- ritenuto pertanto necessario integrare l'allegato D, "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla DGR 1241/2019, con l'articolo 22 "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le Forze dell'Ordine", inserendo il testo riportato nell'allegato alla presente deliberazione;
- ritenuto necessario demandare all'Azienda USL Valle d'Aosta, come previsto dalla DGR 1241/2020, la rendicontazione annua, in quanto LEA aggiuntivo regionale, delle prestazioni

erogate in esenzione con il codice L05 “Esenzione FF.OO.”, del numero di operatori delle Forze dell’Ordine residenti in Valle d’Aosta che hanno fruito delle medesime e dei mancati introiti dovuti all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

- dato atto che la Struttura regionale competente in materia di sanità territoriale, con nota prot. n. 1046, in data 11 febbraio 2021, stante la generale sospensione dei servizi intervenuta nel corso del 2020 a causa della pandemia, ha chiesto all’Azienda USL Valle d’Aosta di comunicare gli eventuali risparmi conseguiti sulla spesa stanziata per tale annualità a copertura dei LEA aggiuntivi regionali, al fine di poter valutare l’attuazione di eventuali specifiche azioni in tale ambito;
- preso atto che, con nota prot. n. 0015423, in data 19 febbraio 2021, acquisita al protocollo del Dipartimento sanità e salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con il n. 1309, in data 22 febbraio 2021, l’Azienda USL Valle d’Aosta ha comunicato l’esito di una prima rendicontazione, dalla quale è risultato che la spesa per la copertura dei LEA aggiuntivi regionali per l’anno 2020 è stata pari a euro 751.356,15, inferiore rispetto alla quota stanziata per tale annualità, pari ad euro 1.279.500,00, in ragione della limitazione dell’attività causata dalla pandemia;
- richiamata la nota prot. n. 2075, in data 19 marzo 2021, con la quale la competente Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, nel comunicare all’Azienda USL della Valle d’Aosta “Indicazioni sulle contabilizzazioni modello CE e CE “COV20” consuntivo 2020 e precisazione sulla relazione di gestione”, ha specificato che *“In merito al finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA, vista la rendicontazione da Voi fornita con nota 15423 del 19 febbraio 2021, acquisita agli atti con prot. n. 1309/SAN del 22 febbraio 2021, da cui risultano spese per euro 751.356,15, si comunica che l’importo non speso, pari a euro 528.143,85, dovrà essere accantonato alla voce CE BA2790, B.14.C.3 “Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati” per l’utilizzo nell’annualità 2021 e negli eventuali esercizi successivi sulla base di future specifiche disposizioni regionali”;*
- richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
  - a) n. 269, in data 15 marzo 2021, recante “Approvazione dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di cui alla DGR 1332/2020 per gli assistiti contagiati da COVID-19 nel corso dell’anno 2021 e di modificazioni alla DGR 1241/2019”, con la quale la relativa spesa stimata in euro 59.387,50, per il mantenimento nell’anno 2021 dell’esenzione per COVID-19 di cui alla DGR 1332/2020, è stata finanziata con pari quota risparmiata sulla spesa per l’anno 2020 per i LEA aggiuntivi regionali dall’Azienda USL Valle d’Aosta, la quale, come sopra indicato, dovrà essere oggetto di specifico accantonamento sul bilancio d’esercizio dell’Azienda USL Valle d’Aosta relativo al 2020 ai fini dell’utilizzo nel 2021;
  - b) n. 444, in data 26 aprile 2021, recante “Approvazione di indicazioni all’Azienda USL Valle d’Aosta per l’erogazione del test genomico alle assistite affette da carcinoma della mammella. Modificazioni alle DGR 62/2015 e 1241/2019” con la quale la relativa spesa stimata in euro 46.000,00, per i test di cui trattasi da svolgersi nell’anno 2021, è stata finanziata con pari quota risparmiata sulla spesa per l’anno 2020 per i LEA aggiuntivi regionali dall’Azienda USL Valle d’Aosta, la quale, come sopra indicato, dovrà essere oggetto di specifico accantonamento sul bilancio d’esercizio dell’Azienda USL Valle d’Aosta relativo al 2020 ai fini dell’utilizzo nel 2021;

- ritenuto pertanto di dare copertura alla spesa stimata annualmente in euro 3.380,00, la quale, correlata ai mesi di applicazione della deliberazione nell'anno 2021, è ridotta ad euro 1.690,00, per l'esenzione L05 "Esenzione FF.OO.", con la quota risparmiata sulla spesa per l'anno 2020 per i LEA aggiuntivi regionali dall'Azienda USL Valle d'Aosta, la quale, stante gli utilizzi sinora effettuati di cui al punto precedente, è stata valutata dai competenti uffici regionali sufficientemente capiente e, come sopra indicato, dovrà essere oggetto di specifico accantonamento sul bilancio d'esercizio dell'Azienda USL Valle d'Aosta relativo al 2020 ai fini dell'utilizzo nel 2021;
- ritenuto altresì che, considerata la contenuta entità della spesa di cui trattasi, come riferito dagli Uffici regionali competenti, la medesima, per le annualità successive al 2021, potrà verosimilmente trovare sufficiente copertura nei margini di risparmio annuo conseguiti dall'Azienda USL Valle d'Aosta sui trasferimenti annui degli stanziamenti di bilancio per i LEA aggiuntivi regionali, senza comportare, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- richiamata la deliberazioni della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;  
ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'istituzione, con decorrenza dal 1° luglio 2021, del codice di esenzione regionale temporanea L05 "Esenzione FF.OO.", ai fini dell'esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) che accedono in Pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, nonché per gli eventuali accertamenti e visite di controllo necessari entro i 12 mesi successivi all'infortunio;
2. di integrare l'allegato D, "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla DGR 1241/2019, con l'articolo 22 "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le Forze dell'Ordine", inserendo il testo riportato nell'allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare all'Azienda USL Valle d'Aosta, come previsto dalla DGR 1241/2019, la rendicontazione annua, in quanto LEA aggiuntivo regionale, delle prestazioni erogate in esenzione con il codice L05 "Esenzione FF.OO.", del numero di operatori delle Forze dell'Ordine residenti in Valle d'Aosta che hanno fruito delle medesime e dei mancati introiti dovuti all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
4. di stabilire che gli oneri per l'esenzione L05 di cui al punto 1, stimati per l'anno 2021 in euro 1.690,00, trovano copertura nelle risorse finanziarie regionali trasferite all'Azienda

USL Valle d'Aosta per il finanziamento dei LEA aggiuntivi regionali per l'anno 2020, risparmiate dall'Azienda USL medesima, le quali dovranno costituire specifico accantonamento sul bilancio d'esercizio dell'Azienda USL Valle d'Aosta relativo al 2020;

5. di stabilire che, considerata la contenuta entità della spesa di cui trattasi, la medesima, per le annualità successive al 2021, potrà verosimilmente trovare sufficiente copertura nei margini di risparmio annuo conseguiti dall'Azienda USL Valle d'Aosta sui trasferimenti annui degli stanziamenti di bilancio per i LEA aggiuntivi regionali, senza comportare, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 592 in data 24 maggio 2021

Articolo che integra l'allegato D alla DGR 1241/2019:

Art. 22 – Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le Forze dell'Ordine.

1. L'Azienda USL Valle d'Aosta è autorizzata ad erogare, in esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria prevista dalla normativa vigente, in caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, le prestazioni di Pronto Soccorso e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale correlate all'infortunio agli operatori delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) residenti in Valle d'Aosta.

2. La struttura competente dell'Azienda USL rilascia all'assistito il certificato di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio che attesta l'esenzione regionale temporanea con il codice L05 "Esenzione FF.OO.", indicando, in particolare, le generalità dell'infortunato, il luogo dell'evento, l'attività lavorativa, ovvero il Corpo di appartenenza, la mansione, la descrizione delle cause e circostanze dell'infortunio, la prognosi e gli altri eventuali elementi necessari al completamento del certificato medico, quali ad esempio la necessità di effettuare visite successive, esami diagnostici. In assenza di guarigione entro il termine indicato nel primo certificato medico, la prognosi può essere prolungata con nuovo certificato redatto dal medico di medicina generale o da un medico specialista del SSR (certificato medico continuativo dell'infortunio).

3. L'esenzione si applica al ticket del Pronto soccorso in caso di dimissione con codice bianco e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale necessarie nei 12 mesi successivi alla data dell'infortunio e correlate al medesimo.

4. L'esenzione non si applica per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro per le quali si applica il codice di esenzione nazionale L04.